



Legge 24/2017 art. 10 “Obbligo di Assicurazione”

Contraente/Assicurato	Polizza n.	Compagnia	Ramo
A.P.S.P. San Vigilio Fondazione Bonazza	50/48416EF	Sara Assicurazioni s.p.a.	R.c.t/o.
Frazionamento	Decorrenza	Scadenza rateo	Scadenza polizza
1 ANNUO	31/12/2024	31/12/2025	31/12/2025
Garanzie	Massimale	Estensioni	Note
R.C.T.	5.000.000,00	Decreto Attuativo	
R.C.O.	5.000.000,00	232/2023	

Rischio assicurato	R.C.T./O. Legge Gelli La Società assicura la Responsabilità Civile derivante a termini di legge all'Assicurata A.P.S.P. in relazione al rischio di seguito precisato: Esercente l'attività socio – sanitaria per l'assistenza alla persona tramite Case di Riposo , case Albergo e case Protette o strutture organizzate, nella Provincia Autonoma di Trento, per tutte le attività e competenze istituzionalmente previste o ad essa attribuite o comunque che ad essa siano consentite dall'ordinamento giuridico, ivi compreso lo svolgimento di ogni altra attività complementare, sussidiaria e/o secondaria, svolta sia in forma diretta che a mezzo terzi, e/o partecipazione a forme di volontariato, cooperazione, associazione e società con altri enti o soggetti privati. Nulla eccettuato in relazione all'attività svolta. Proprietario e/o conduttore a qualsiasi titolo dei fabbricati e/o impianti utilizzati.
Retroattività e validità temporale	Decennale L'assicurazione R.C.T. vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione stessa, a condizione che tali richieste siano conseguenti a fatti colposi posti in essere durante il periodo di validità della garanzia o in data antecedente a tale periodo ma non oltre 10 anni dal giorno di efficacia dell'assicurazione.
R.C.O.	Prestatori d'opera La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese di danni per morte e per lesioni personali in conseguenza di infortuni sul lavoro sofferti da “Prestatori di Lavoro” di cui il medesimo si avvalga, adibiti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

	<p>L'Assicurazione vale anche per le azioni esperite da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • INAIL ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124 e successive modificazioni, nonché per gli effetti del D. Lgs 23/02/2000 numero 38; • INPS ai sensi dell'art. 14 delle legge 222 del 12/06/1984 e successive modifiche. <p>L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Qualora l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL ricada in tutto od in parte sull'Assicurato, lo stesso sia in regola con gli obblighi dell'Assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità; • Il rapporto o la prestazione di lavoro avvenga nel rispetto della vigente legislazione in materia; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da errate interpretazioni delle norme vigenti in materia, l'Assicurazione conserva la propria validità.
--	---

Dati riepilogativi dei sinistri aperti negli ultimi 5 anni e importi erogati nell'anno di riferimento

Anno	Nr. Sinistri denunciati	Importo liquidato
2020	0	€ 0
2021	0	€ 0
2022	2	€ 0
2023	0	€ 9.000,00
2024	2	€ 23.400,00

IL DIRETTORE
 F.to Dott. Roberto Povoli